

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO: “VO.LA.RE 2: Valutazione, Orientamento, Lavoro, Risorse Educative per l’inclusione sociale”**

tra

la **Società della Salute della Valdinievole** – C.F. 91025730473 – con sede in Pescia, via Cesare Battisti, 31, d’ora in poi denominata SdS, nella persona del ..... della SdS Valdinievole, Dott. ...., nato a ..... il ..... delegato alla sottoscrizione del presente atto in forza al ..... del ..... della ..... n. .... del ..... e domiciliato per la carica presso la sede della SdS

e

il Raggruppamento Temporaneo di Impresa RTI quale soggetto attuatore del progetto VOLARE 2, con mandataria unica **cooperativa sociale INTRECCI** C.F. 00995520475 con sede legale in Pistoia (PT) via Padre Antonelli, 307, legalmente rappresentata dal sig. **Massimo Civilini**, nato a ..... (.....) il ....., il quale agisce nella presente convenzione, in qualità di legale rappresentante, in nome e per conto e nell’interesse di questa mandataria presso la quale risulta domiciliato per la carica,

**Premesso che**

con atto redatto dal Notaio Dott.ssa Patrizia De Luca in data 20.04.2023 si certifica che tra i seguenti soggetti:

- Società Intrecci Cooperativa Sociale con sede in Pistoia in qualità di mandataria;
- Società Saperi e Lavoro Cooperativa Sociale con sede in Lucca in qualità di mandante;
- Società Arnera Società Cooperativa Sociale con sede in Pontedera in qualità di mandante;
- Società Gruppo Incontro Società Cooperativa Sociale con sede in Pistoia in qualità di mandante
- Società La Spiga di Grano Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Ponte Buggianese in qualità di mandante;
- Società Selva Società Cooperativa Sociale con sede in Buggiano in qualità di mandante;
- Società Cooperativa Valleriana con sede in Pescia in qualità di mandante

è stata redatta una scrittura privata in corso di registrazione di costituzione di una RTI per la gestione del progetto denominato VO.LA.RE. 2 per la prosecuzione del progetto VO.LA.RE. scaduto il 31.12.2022

con Delibera di Giunta n. 9 del 25.05.2020 la SdS Vdn ha approvato il Progetto denominato **“VO.LA.RE: Valutazione, Orientamento, Lavoro, Risorse Educative per l’inclusione sociale”**

il suddetto progetto presentato dalla SdS Valdinievole alla Regione Toscana, a suo tempo approvato e finanziato, è terminato in data 31.12.2022, come da documentazione trasmessa alla regione Toscana

con Delibera di Giunta n. 15 del 13.04.2023 è stata approvata la prosecuzione del progetto denominato: **“VO.LA.RE 2: Valutazione, Orientamento, Lavoro, Risorse Educative per l’inclusione sociale”** autorizzando, contestualmente il Direttore al compimento e sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione del progetto in questione;

il progetto concluso ha riportato risultati positivi sia in termini di reale occupazione che di soddisfazione e benessere personale dei beneficiari, si ritiene pertanto opportuno procedere alla sua continuazione in attesa dell’uscita dei nuovi bandi FSE 2021/2027;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina delle attività che costituiscono la prosecuzione del progetto denominato: **“VO.LA.RE 2: Valutazione, Orientamento, Lavoro, Risorse Educative per l’inclusione sociale”**, da parte del RTI sopra menzionato che ha dichiarato la propria disponibilità alla prosecuzione, attraverso la proposta del 28.03.2023, nostro protocollo in arrivo n° 1703/2023.

Lo scopo generale del progetto è la promozione di un sistema articolato di servizi per l’accompagnamento al lavoro rivolto alle persone con disabilità in carico ai servizi della Società della Salute, attraverso due azioni integrate: laboratori socio educativi e tirocini di inclusione socio-lavorativa.

A tale scopo la cooperativa sociale INTRECCI, in qualità di mandataria del RTI è chiamata a comunicare alla Società della Salute un piano d’azione cronologico ed articolato delle azioni complessive prima dell’inizio del progetto stesso.

### **Art. 2 - Durata**

La presente convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione alla data del 31.12.2023 e comunque fino all’emanazione del nuovo bando, da parte della Regione Toscana, per l’accompagnamento al lavoro di persone disabili e soggetti vulnerabili, dando atto che cesserà di avere effetti con l’inizio dell’attività a seguito dell’emanazione del suddetto bando.

### **Art. 3 – Destinatari del progetto**

I destinatari delle attività progettuali sono persone disabili e persone con problematiche dello spettro autistico in carico ai servizi socio sanitari territoriali che, prevalentemente, abbiano già partecipato ad esperienze simili precedenti, come percorsi socio abilitativi, percorsi di accompagnamento al lavoro, attività occupazionali, laboratori esperienziali.

L’inserimento della persona nel progetto avviene nell’ambito del percorso della presa in carico ed in base alla valutazione e alla elaborazione di un progetto individualizzato da parte dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari della SdS.

### **Art. 4 – Compiti del soggetto titolare**

La Società della Salute della Valdinievole, in quanto titolare del progetto, curerà il coordinamento del progetto per il periodo di tempo di cui all’articolo 2 che dovrà avvenire in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione del presente atto.

La Società della Salute individua, attraverso i suoi professionisti, i beneficiari dell’intervento, nell’ambito dei propri regolamenti e delle proprie prestazioni.

La Società della Salute della Valdinievole mette a disposizione per la realizzazione del progetto **€ 120.000,00** che costituisce l’ammontare massimo disponibile per tutte le attività in questione nel periodo considerato.

### **Art. 5 – Compiti del soggetto attuatore**

Il RTI, attraverso le proprie associate rappresentate dalla mandataria Inteccei dovrà:

- assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni nei tempi assegnati e concordati, così come previsto nel piano cronologico presentato di cui all’art. 1;

- mettere a disposizione della SdS Valdinievole tutte le informazioni e gli elaborati necessari ed informare in modo completo e sollecito sulle circostanze che possono incidere sulla esecuzione del progetto;
- elaborare e fornire i dati necessari per il monitoraggio delle attività e per la rendicontazione;
- gestire in proprio i rapporti conseguenti alla prosecuzione del contratto oggetto della presente convenzione;
- stipulare convenzioni con le aziende, enti e ditte individuate per lo svolgimento di tirocini d'inclusione per i destinatari del progetto, attivando le necessarie ed obbligatorie coperture assicurative
- mantenere la Società della Salute Valdinievole estranea ai contratti stipulati con i terzi a qualunque titolo, nonché tenere indenne la SdS da qualunque pretesa al riguardo;
- garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione di eventuali contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nel progetto e nella sua gestione ad ogni livello; ciò comprende tra l'altro l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi;
- applicare al personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa esonerando espressamente la Società della Salute della Valdinievole da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni volontarie finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del progetto, dovessero derivare ai destinatari del progetto stesso e/o ai terzi (Responsabilità civile.)

Il soggetto attuatore si impegna, anche dopo la conclusione del progetto, a tenere indenne la Società della Salute della Valdinievole, da ogni azione, pretesa o richiesta, sia amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione del progetto, e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del progetto. Il soggetto attuatore si impegna altresì, anche dopo la conclusione del progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Società della Salute della Valdinievole, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo successivo, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale.

#### **Art. 7 - Entità e quantificazione del finanziamento**

La Società della Salute della Valdinievole per lo svolgimento delle attività di cui al progetto, al fine di consentire la corretta e regolare prosecuzione dello stesso erogherà, nel rispetto di quanto riportato ai precedenti articoli, una somma pari ad **€ 120.000,00** (Centoventimila), corrispondente alla quota massima di finanziamento ammessa secondo i provvedimenti sopra citati.

Il finanziamento costituisce tetto massimo di spesa per il periodo di tempo considerato. Il pagamento sarà effettuato, in favore del soggetto qualificato come mandatario, ossia la cooperativa sociale Intrecci, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, mediante versamento sul conto corrente bancario come comunicato nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il RTI dichiara di non cumulare il finanziamento approvato con altri finanziamenti pubblici già ottenuti per realizzare le stesse azioni e che non verranno chiesti in futuro altri finanziamenti pubblici per le stesse azioni.

#### **Art. 8 - Modalità di erogazione del finanziamento**

L'erogazione del finanziamento avviene secondo le seguenti modalità:

I) anticipo di una quota pari al 20%, all'avvio del progetto, a seguito di richiesta, quando sussistano tutte le seguenti condizioni:

- sottoscrizione della convenzione;
- inizio effettivo delle attività sia laboratoriali che di tirocinio

II) successivi rimborsi, a seguito di domanda, della spesa riconosciuta dal soggetto titolare fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I);

In particolare, ai fini del rimborso, il soggetto attuatore deve procedere a:

- trasmissione della domanda di rimborso, sottoscritta dal legale rappresentante, all'Amministrazione della SdS Valdinievole;
- compilazione e trasmissione del modello messo a disposizione della SdS Valdinievole concernente l'attività svolta nel periodo della domanda di rimborso unitamente ai documenti giustificativi delle spese svolte per la gestione del progetto;
- invio di eventuale altra documentazione e dati relativi all'attuazione del progetto richiesti dall'Amministrazione della SdS Valdinievole.

L'Amministrazione della SdS Valdinievole procede al riscontro delle spese sottostanti la domanda di rimborso, ed al relativo pagamento a seguito dell'esito positivo di tutti i seguenti riscontri:

- coerenza e completezza amministrativo-contabile (coerenza dell'importo, elenco giustificativi di spesa, possibilità di controllo dei medesimi);
- conformità e regolarità della realizzazione con quanto stabilito nella convenzione e/o in documenti di pianificazione delle attività (avanzamenti dell'attività, tempistiche, adeguatezza dell'output);
- regolarità finanziaria della spesa attraverso un controllo campionario dei giustificativi;

III) saldo, a seguito di:

- comunicazione di conclusione delle attività da parte del soggetto attuatore;
- presentazione da parte del soggetto attuatore all'Amministrazione della SdS Valdinievole del rendiconto. In caso di parziali inutilizzi del finanziamento ricevuto, l'attuatore è tenuto a restituire la somma non utilizzata.
- comunicazione mediante relazione articolata e strutturata, da parte del soggetto attuatore, dei dati complessivi del progetto;
- controllo del rendiconto da parte dell'Amministrazione della SdS Valdinievole.

#### **Art. 9 - Rinuncia**

Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del progetto, dovrà darne comunicazione motivata ed immediata alla SdS Valdinievole mediante posta elettronica certificata, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti al netto delle spese sostenute e dimostrate.

#### **Art. 10 - Riferimenti normativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

#### **Art. 11 - Domicilio**

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la propria sede legale. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla SdS Valdinievole a mezzo posta elettronica certificata, non saranno opponibili alla SdS Valdinievole anche se diversamente conosciute.

#### **Art. 12 - Privacy**

Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. è la SdS Valdinievole. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali, il firmatario si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate dalla SdS Valdinievole. Responsabile del Trattamento è il Direttore della SdS Valdinievole. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Il Soggetto attuatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Poiché l'attività oggetto del contratto comporta per il Soggetto attuatore il trattamento di dati personali per conto della SdS Valdinievole, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con il presente contratto designa il Soggetto attuatore quale responsabile esterno del trattamento e quest'ultimo:

- a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;
- f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- i) è responsabile per quanto di propria competenza per l'osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.

In ogni caso, nell'esecuzione del presente contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del contratto con la SdS Valdinievole. In questo caso, corre l'obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell'espletamento del contratto. In caso di dubbio nell'interpretazione di queste norme durante l'esecuzione del contratto sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile del Procedimento con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.

### **Art. 13 - Inosservanza degli impegni**

In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la SdS Valdinievole

diffiderà il Soggetto attuatore affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi, la SdS Valdinievole potrà disporre la sospensione delle attività, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione la SdS Valdinievole non riconoscerà i costi eventualmente sostenuti.

Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il Soggetto attuatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la SdS Valdinievole revocherà il finanziamento e il Soggetto attuatore sarà obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti ricevuti e non spesi al momento della contestazione, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme erogate, calcolate secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione.

#### **Art. 14 - Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione è competente il Foro di Pistoia.

#### **Art. 15 - Esenzione di imposta**

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Letto, approvato e sottoscritto

**Dott. ....** \_\_\_\_\_

**..... della SdS Valdinievole**

**per la RTI**

**Sig. Massimo Civilini** \_\_\_\_\_

**Legale Rappresentante Cooperativa Sociale Intrecci**